



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 147 del 26-10-12

ORIGINALE

Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. DI UNA PORZIONE DI TERRENO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE.

L'anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	A
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	P
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11.12.2001 avente ad oggetto l'“esame richiesta della Omnitel pronto Italia spa per ubicazione nel comune di Decimomannu di una stazione radio per telefonia cellulare”, nel complesso sportivo comunale individuato in catasto al Foglio 13 mappale 1274 di mq 110,92;

VISTE le note:

- prot. n. 800 del 10.04.2002 con la quale la società Omnitel pronto Italia spa chiede l'autorizzazione per la realizzazione della stazione radio per telefonia cellulare, allegando gli elaborati grafici di progetto con la relazione tecnica inerente l'intervento;
- prot. n. 1235 del 10.06.2002 con la quale viene comunicata la nuova denominazione sociale della Vodafone Omnitel spa, sede legale via Jervis n. 13 Ivrea;
- prot. n. 9408 del 09.09.2002 con la quale viene trasmesso il progetto definitivo per l'installazione ed impianti Raw – Land;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 11.10.2002 avente ad oggetto “Direttive per la stipula del contratto di concessione d'uso di un'area di proprietà comunale per l'ubicazione di un impianto di telefonia mobile con la società Omnitel Vodafone spa”, con la quale si deliberava di:

1. autorizzare la Vodafone Omnitel N.V., per l'installazione nel Comune di Decimomannu, di una stazione radio base per telefonia cellulare;
2. concedere in locazione alla stessa Società Vodafone Omnitel N.V., la porzione di terreno di proprietà comunale per la realizzazione dell'impianto ai fini di cui sopra, nell'area di proprietà comunale all'interno del complesso sportivo individuato in catasto al Foglio 13 mappale 1274 di mq 110,92;

VISTO il contratto stipulato in data 18.11.2002 tra il Comune di Decimomannu e la Vodafone Omnitel N.V. Rep. n. 58/2002;

ATTESO che viene convenuto un canone di locazione pari a € 13.000,00 annuali, aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT, da corrispondersi in rate semestrali anticipate per la durata di n. 9 (nove) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione medesimo;

VISTA la comunicazione in data 26.06.2012 con la quale il locatore, nell'ambito della ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei costi, propone il rinnovo della locazione per un canone annuo fino ad un massimo € 6.500,00;

RILEVATO che tale proposta prevede il pagamento del canone con cadenza mensile, ma non prevede che il canone sia aggiornato nella percentuale massima consentita dalla Legge 27.07.1978 n° 392 della valutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

VISTO l'art. 93, comma 1 del D.lgs. n° 259/2003 in base al quale le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge;

VISTO l'art. 5 del contratto stipulato in data 18.11.2002 fra questo comune e la Vodafone, il quale recita:
“La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Le parti convengono che alla scadenza del periodo suindicato, il contratto potrà essere rinnovato, previa adozione di apposito atto deliberativo, per ulteriori sei anni se una delle parti non avrà inviato disdetta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 12 mesi prima della scadenza. L'Amministrazione locatrice consente comunque alla ditta conduttrice la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione all'Amministrazione Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di 6 (sei) mesi”;

CONSIDERATO che nei dodici mesi previsti dal contratto, non è stata comunicata a questo Comune la lettera di disdetta da parte della Vodafone Omnitel NV, non intendendosi lettera di disdetta la comunicazione di cui sopra inviata in data 26.06.2012 dal locatore, anche perché pervenuta successivamente alla scadenza del termine previsto per la disdetta;

RITENUTO pertanto a norma dell'art. 5 del contratto di locazione, di esprimere la volontà al rinnovo del contratto in essere alle medesime condizioni economiche vigenti;

RAVVISATO inoltre che non vi sia stata da parte di questo Ente una imposizione di oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge, così come previsti dall'art. 93, comma 1 del D.lgs. n° 259/2003, in quanto il contratto stipulato nel 2002 è stato frutto di un incontro di volontà delle parti in conseguenza di una proposta da parte della Vodafone Omnitel N.V.;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "T esto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n°267;

ACCERTATO che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Massimiliano Mameli, Alberta Grudina, Barbara Manca, Angelo Antonio Pusceddu;

Assenti: Fabrizio Bachis;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Settore Finanziario:

- rinnovare ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo stipulato in data 18.11.2002 - Rep. 58/2002 fra il comune di Decimomannu e la Vodafone Omnitel N.V. alle stesse condizioni economiche del medesimo contratto originario;
- non accogliere pertanto la richiesta di novazione contrattuale proposta in data 26.06.2012, con la quale il locatore, nell'ambito della ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei costi, propone il rinnovo della locazione per un canone annuo fino ad un massimo € 6.500,00, senza aggiornamento nella percentuale massima consentita dalla Legge 27.07.1978 n° 392 della valutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- porre in essere ogni altro atto successivo e consequenziale alla presente deliberazione per la formalizzazione del rapporto;

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 25/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Luigi Porceddu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Rita Pischedda